

LUCANA  
FILM COMMISSION

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

*DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 GIUGNO 2021*

*Versione 1.0 del 18 giugno 2021*



## INDICE

### Definizioni

### Struttura del Modello

## PARTE GENERALE

### 1. Analisi normativa

- 1.1 La natura giuridica della responsabilità
- 1.2 Le sanzioni previste dal Decreto
- 1.3 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi
- 1.4 I criteri di imputazione della responsabilità all'ente ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo


### 2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Lucana Film Commission

- 2.1 Presentazione della Fondazione
- 2.2 Caratteri generali del Modello
- 2.3 Il Codice Etico
- 2.4 Il processo di adeguamento del Modello
- 2.5 Principi del sistema del controllo preventivo
- 2.6 Il sistema sanzionatorio
- 2.7 L'Organo di Vigilanza e Controllo
- 2.8 Informazione e formazione
- 2.9 Criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello



## **PARTE SPECIALE**

- 1- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- 2 - Reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati
- 3 - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio



## Definizioni

**“Appaltatori/“Partner”** Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, subfornitori, i somministranti, i lavoratori autonomi, che abbiano stipulato un contratto di appalto con la Fondazione e di cui questa si avvalga nei Processi/Attività Sensibili.

**“Processi/Attività Sensibili”** L’insieme di attività ed operazioni aziendali, organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale della Fondazione, in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

**“Codice Etico”**: Codice etico adottato dalla Fondazione.

**“CCNL”** Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

**“Consulenti”** Soggetti non dipendenti della Fondazione che agiscono in nome e/o per conto di essa sulla base di un rapporto di consulenza nei Processi/Attività Sensibili.

**“Decreto”** Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

**“Delega”** L’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

**“Destinatari”** Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli Organi della Fondazione ed i loro componenti, i dipendenti nonché gli Appaltatori, i Fornitori, i Consulenti e gli altri terzi che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione nell’ambito dei Processi/Attività Sensibili, quali ad esempio agenti ed i consulenti (di seguito complessivamente definiti i **“Terzi”**), i clienti, nonché i componenti del Collegio dei Revisori e i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

**“Fornitori”** I fornitori di beni e servizi (escluse le consulenze), di cui la Fondazione si avvale nell’ambito dei Processi/Attività sensibili.

**“Linee guida Confindustria”**: Documento guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.



LUCANA  
FILM COMMISSION

“**Modello**” Il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

“**OdV**” L’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“**Organo Dirigente**” Presidente della Fondazione

“**PA**” Pubblica Amministrazione

“**Process Owner**” Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell’Attività Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.

“**Procura**” Il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“**Reati**” Le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“**Fondazione**” Lucana Film Commission, Via Madonna delle Virtù snc - 75100 Matera (Mt).




## Struttura del Modello

Il Modello di Lucana Film Commission è costituito da una “Parte Generale”, da una “Parte Speciale” e dai documenti di volta in volta richiamati nel testo del Modello, da considerarsi parte integrante del Modello stesso.

Nella PARTE GENERALE, dopo un richiamo ai principi del Decreto, viene rappresentata la metodologia utilizzata per sviluppare il Modello, mentre successivamente vengono illustrate le finalità e la natura del Modello, descritte le componenti del sistema di controllo preventivo, le caratteristiche e il funzionamento dell’OdV, le modalità di diffusione del Modello ed il sistema disciplinare legato ad eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello.

La Fondazione ha ritenuto di avviare il percorso di adeguamento al D.Lgs. 231/01 e di predisposizione del Modello svolgendo le attività di *Control & Risk Self Assessment* (di seguito anche “CRSA”), con riferimento alle seguenti famiglie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;



Per le ulteriori fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001, sono stati ritenuti sufficienti i principi presenti nel Codice Etico.

Sulla base di tale preliminare valutazione e delle risultanze delle attività di *CRSA* è stata quindi sviluppata la PARTE SPECIALE, dedicata ad ognuna delle suddette famiglie di reato, avente lo scopo di:

- fornire ai Destinatari una rappresentazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione nonché un'esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

## PARTE GENERALE

### 1. Analisi normativa.

#### 1.1 La natura giuridica della responsabilità.

Il D.lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231, adottato in attuazione dell'articolo 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, entrato in vigore dal 4 luglio 2001, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali .

Il Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), introduce una nuova ed autonoma forma di responsabilità in capo alle persone giuridiche. Si tratta di una responsabilità mista,



concorrente e sussidiaria rispetto a quella prevista per le persone fisiche, modellata su precise fattispecie di reato, sanzionate con strumenti *ad hoc*, indicati dal decreto stesso, di natura amministrativa.


L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (ad esempio i partiti politici ed i sindacati).

Con tale nuova forma di responsabilità, viene parzialmente superato il principio generale del diritto secondo cui *societas delinquere non potest*. Infatti, ferma restando la responsabilità penale personale dei soggetti (persone fisiche) che rivestono cariche apicali, anche l'ente può essere autonomamente sottoposto a procedimento penale, secondo le norme del Codice di procedura penale integrate dalle disposizioni del decreto, per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- (i) persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (ii) persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- (iii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Nonostante la dottrina propenda essenzialmente per una responsabilità di natura amministrativa, quella in esame, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di





quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che resta quindi regolata dal diritto penale comune.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.


Il Decreto ha inteso dunque costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata *nell'interesse* o *a vantaggio* dell'ente: dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'*interesse* dell'ente. Non è invece configurabile una responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

## **1.2 Le sanzioni previste dal Decreto.**

L'apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ha il preciso intento di colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica con la previsione all'art. 9 di quattro differenti tipi di sanzione, diverse per natura e per modalità di esecuzione:



Esse sono la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

### 1) la sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti.

Nel determinare il *quantum* della sanzione, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Nel differenziare l'entità della sanzione, il giudice dovrà effettuare una valutazione complessa che dovrà tenere conto se l'illecito commesso sia o meno espressione della politica aziendale, oppure derivi dalla cosiddetta colpa di organizzazione; nel primo caso, ovviamente, la sanzione irrogata sarà maggiore.


Occorrerà poi determinare l'ammontare della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare la massima efficacia specialpreventiva della sanzione.

### 2) le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:



a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:


- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

### 3) la confisca

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.



#### 4) La pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali quotidiani indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente.

Si tratta di un archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli enti ai sensi del Decreto.

### **1.3 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi**

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge.

Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere.

Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge.


Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica agli artt. 24 ss. i reati(c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi della attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto, concernente *i reati contro la Pubblica Amministrazione*.

In particolare, nel tempo sono intervenute numerosi estensioni.

Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 che ha introdotto l'art. 25-bis "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*", in seguito modificato in "*Reati di falsità in*



*monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”.*

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. *reati societari*.

La Legge n. 190/12 ha poi introdotto il delitto di "*corruzione tra privati*" (art. 2635 codice civile) e, successivamente, la Legge n. 69 del 27.5.2015 ha modificato alcuni articoli del codice civile riguardanti la fattispecie di *falso in bilancio* e l'inasprimento della relativa pena (reclusione da 1 a 5 anni), con l'introduzione, per le società quotate, di una pena maggiore (reclusione da 3 a 8 anni).

Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha riformulato il *delitto di corruzione tra privati* di cui all'art. 2635 c.c., ha introdotto la nuova fattispecie di *istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-bis), ha previsto pene accessorie per ambedue le fattispecie, ha modificato le sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

L'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25 *quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i *delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, mentre l'art. 25-*quinquies*, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai *reati contro la personalità individuale*.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 ha inoltre inserito l'art. 25-*sexies* volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di *abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e di *manipolazione del mercato*. (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

La legge n. 7/2006 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" ha inserito nell'art 25 *quater*. D.Lgs.



231/01 il nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili p. e p. dall'art. 583 bis c.p.

La legge 146/2006 ha poi esteso l'elenco delle fattispecie illecite attraverso la previsione di una specifica responsabilità dell'ente in ipotesi di commissione di un reato transnazionale: questo si configura ove un gruppo criminale organizzato compia, in più di uno Stato, un illecito la cui pena detentiva non sia inferiore a quattro anni nel massimo. Più specificatamente, i reati transnazionali individuati sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 286/98).


La L. 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", in seguito modificato in "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto l'art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".

La L. 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

La L. 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata".

La L. 23 luglio 2009, n. 99, già citata, che ha inoltre introdotto l'art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".



La L. 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-novies "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*".

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che ha introdotto l'art. 25-undecies "*Reati ambientali*".

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto l'art. 25-duodecies "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*".

La L. n. 15 Dicembre 2014, n. 186, che ha inserito all'art. 25 octies, tra i reati in materia di riciclaggio, il nuovo reato di "*autoriciclaggio*".

La L. 22 Maggio 2016 n. 68 che ha inserito i nuovi c.d. *ecoreati* nell'ambito dell'art. 25 undecies.

La L. n. 199/2016, che ha modificato l'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001, introducendo tra i reati presupposto dallo stesso richiamati il delitto di "*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*".

La L. n. 167/2017, legge europea 2017, ha inserito l'art. 3 c. 3-bis l. 654/1975 "*negazionismo*" nel novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 attraverso il nuovo art. 25-terdecies, dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia.

La L. n. 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" è intervenuta sull'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 tutela del *whistleblower*.

La L. n. 3/2019, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*", ha introdotto il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi, ha abrogato il comma 5 dell'art. 2635 c.c. e il comma terzo dell'art. 2635-bis c.c. (dunque i commi che prevedevano la procedibilità a querela per i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati), ha aggravato le sanzioni interdittive previste per i reati contro la P.A. e previsto una riduzione delle sanzioni per condotte collaborative.

La L. n. 39/2019 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre





2014, ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-quaterdecies (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*).

Dopo la conversione del decreto 26.10.2019 n.124 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" sono diventate operative le regole dettate dal collegato fiscale alla legge di Bilancio.

In particolare, l'articolo 39, comma 2 della norma prevede che dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

« Art. 25-quinquiesdecies. — (*Reati tributari*). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;


e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.





Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) ».

#### **1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente ed i Modelli di organizzazione, gestione e controllo.**

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente.


Detti criteri possono essere distinti in "soggettivi" e "oggettivi".

Il primo criterio "soggettivo" è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente.

La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *soggetti in «posizione apicale»*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;
- *soggetti «sottoposti»*, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. È evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni



attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono, infine, rilievo ai fini del Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

Il secondo criterio "oggettivo" è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due.

L'"*interesse*" sussiste quando l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito.

Il "*vantaggio*" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell'interesse della società.

Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:



- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso l'illecito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto;
- e) se l'ente stesso impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.


Le condizioni sopra elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello.

All'Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel Modello. In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello;
- eventuale aggiornamento del Modello;
- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di flusso informativo interno;
- coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;
- attivazione di procedimenti disciplinari.

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli devono altresì rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;




- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli devono inoltre prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi ("*risk management*").

Il legislatore, inoltre, con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) ed in particolare con l'art. 30, al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è andato oltre il contenuto minimo dei modelli organizzativi previsto dal predetto art. 6 del D.Lgs. 231/2001, preoccupandosi




di approfondire le caratteristiche che deve possedere il Modello organizzativo per avere efficacia esimente.

Ai sensi del predetto art. 30, il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere tale efficacia deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Pertanto, ferme restando le esigenze alle quali il modello deve rispondere ai sensi del suindicato art. 6 del D.Lgs. 231/2001, l'art. 30 "*Modelli di organizzazione e gestione*" del T.U. sulla sicurezza sul lavoro introduce ulteriori requisiti di idoneità del modello organizzativo, quali la previsione di:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio con riguardo alla natura e dimensioni dell'organizzazione aziendale e al tipo di attività svolta;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;



- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, prevedendo un riesame ed eventuale modifica dello stesso “quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.

L'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo è sufficiente ad esonerare l'ente da responsabilità per il reato commesso dai soggetti in posizione “subalterna”.

Ed infatti, secondo l'art. 7, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o Vigilanza.

E tali obblighi si presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia “adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7 commi 1 e 2 del Decreto).

Per i reati commessi invece dai soggetti in posizione “apicale”, non è sufficiente che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, ma deve aver anche affidato ad un apposito organo (il c.d. Organismo di Vigilanza ), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, e di curarne l'aggiornamento.

E' altresì necessario che l'organo abbia svolto con cura i compiti di vigilanza e controllo, e che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il modello (art. 6, comma 1 del Decreto).

In definitiva, il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché gli strumenti di controllo. Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello devono



consentire alla società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve poterle eliminare attraverso l'imposizione di condotte e di controlli.

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge.

Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto.

È dunque un interesse della società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

## **2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Lucana Film Commission**




## 2.1 Presentazione della Fondazione

La Fondazione "Lucana Film Commission" (LFC) viene costituita nel 2012, con la Regione Basilicata quale promotrice, in esecuzione dell'art. 44 della Legge Regionale 30/12/2011 n. 26 e ha l'obiettivo statutario di:

- a) promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;
- b) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Basilicata, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio Regionale, creando le condizioni per attrarre in Basilicata le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;
- c) promuovere attività di coordinamento con altre *film commission* italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali con particolare riferimento al sistema dell'area mediterranea;
- d) sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella Regione, concedendo contributi ed agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico (*Film Fund*) ed erogando servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;
- e) promuovere l'informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
- f) attrarre investimenti a favorire l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali, statali ed europei;
- g) promuovere in Basilicata iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale;
- h) partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, alla formazione delle competenze, alla ricerca, allo studio, alla sperimentazione;
- i) salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione del patrimonio storico-culturale della Regione Basilicata, nonché del materiale audiovisivo e filmico d'archivio e di cinema, circoli cinematografici, associazioni,





collezionisti e archivi familiari presenti in Basilicata, valorizzando altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico;

j) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti che insistono sul territorio regionale promuovendo accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni a quant'altro si rende necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie;

k) presentare le produzioni lucane nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.

Soci fondatori sono, unitamente alla Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, la Provincia di Matera, il Comune di Potenza e il Comune di Matera.


Essa risponde al principio ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto schema delle Fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle Leggi collegate, ferma restando la sua natura di Istituzione regionale che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera v) della legge n. 220 del 26.11.2016.

## 2.2 Caratteri generali del Modello

Sebbene il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, Lucana Film Commission (di seguito anche la "La Fondazione") ha ritenuto conforme alle proprie politiche istituzionali ed ai propri principi procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

La Fondazione ha dunque adottato un Codice Etico ed un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, approvati dal Presidente.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti (componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori, partner a vario titolo, ecc.) che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Fondazione, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che



determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche sanzioni di tipo interno, disciplinare.


Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli Organi della Fondazione ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai lavoratori somministrati, nonché agli Appaltatori, Fornitori, Consulenti e agli altri terzi che agiscono in nome e/o per conto della stessa Fondazione, nell'ambito dei processi/attività Sensibili, quali ad esempio agenti, procuratori d'affari e altri consulenti (di seguito complessivamente definiti i "Terzi"), i clienti, nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Fondazione.

La Fondazione condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Fondazione ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Per i Destinatari non appartenenti alla Fondazione (Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori ecc.), l'Organismo di Vigilanza proporrà le tipologie di rapporti giuridici ai quali eventualmente applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza proporrà altresì le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.




Con l'adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale ed operative – la Fondazione si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 231/2001, ovvero volti a:

- improntare la gestione a criteri di legalità, di correttezza e di deontologia professionale;
- prevenire ed eventualmente eliminare con tempestività il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso una proceduralizzazione delle attività esposte ai rischi di reato, un'attività continua di vigilanza e la predisposizione di un sistema disciplinare;
- determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano nell'interesse della Società di poter incorrere in un illecito la cui commissione sarebbe comunque contraria agli interessi ed ai principi etici della Fondazione;
- proteggere la reputazione ed il valore della Fondazione inteso anche come patrimonio di tutti i portatori di interessi, ivi inclusi i dipendenti ed i Soci;
- creare una nuova cultura etica e del controllo.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo lett. a) del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione si riserva, a seguito di verifiche periodiche, anche sulla base delle proposte non vincolanti formulate dall'Organismo di Vigilanza, di procedere all'approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: 1) significative violazioni alle prescrizioni del Modello; 2) significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento dell'attività; 3) modifiche normative al Decreto Legislativo 231/2001.

### **2.3 Il Codice Etico**

La Fondazione ha altresì provveduto ad adottare anche un proprio Codice Etico.



Tale documento è diretto a racchiudere l'insieme dei principi, dei valori e delle attitudini che devono permeare il tessuto connettivo della Fondazione al fine da renderlo immune da possibili devianze criminali.

Il Codice Etico rappresenta non solo un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Fondazione, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, costituendo parte essenziale del Modello.

Del resto, la sua funzione principale è quella di uniformare i singoli comportamenti, di rendere compatibile e sinergico il perseguimento del fine di lucro con il rispetto della legalità.

Nel Codice sono espressi i principi etici fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Fondazione ad ogni livello.

In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante la scriminante di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con la Fondazione.

Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato della Fondazione il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

A seguito della sua adozione, il Codice Etico sarà consegnato ai destinatari.

I contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, aventi ad oggetto le relazioni d'affari con la Fondazione saranno formulati in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Codice Etico, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.



L'importanza che il Codice Etico riveste per la Fondazione e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso, come indicato al successivo paragrafo 2.6.

## **2.4 Il processo di adeguamento del Modello**

Nel processo di definizione del Modello, la Fondazione si è ispirata a consolidati principi anche in materia di “*corporate governance*” e di controllo interno.


Secondo tali principi, un sistema di gestione e di controllo dei rischi, coerente con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001:

- 1) individua le “aree di attività a rischio”, ovvero gli ambiti di attività della Fondazione in cui potrebbero configurarsi ipotesi di reato, ed i “processi strumentali” alla eventuale commissione degli illeciti;
- 2) procede all’analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- 3) procede alla valutazione del sistema organizzativo di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento.

Il processo di definizione e aggiornamento del Modello si è, pertanto, articolato in due fasi:

- l’identificazione dei rischi, ovvero l’analisi del contesto aziendale per mettere a fuoco in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la definizione del Modello, mediante valutazione del sistema d’organizzazione, gestione e controllo dei rischi già esistente all’interno della Fondazione e suo successivo adeguamento, con la definizione di nuove procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Ai fini della redazione ed aggiornamento del Modello e del Codice Etico sono state tenute in considerazione le Linee guida Confindustria e le indicazioni in materia desumibili ad oggi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.



E' stato così definito un sistema d'organizzazione, gestione e controllo finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo individuate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- informare e sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione nelle "aree di attività a rischio" e nei "processi strumentali" alla commissione di illeciti, sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Fondazione si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- consentire alla Fondazione di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle aree di attività considerate a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti. A tal fine, fra l'altro, le procedure recepite nel Modello stabiliscono la separazione delle funzioni, l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e individuano le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

## 2.5 Principi del sistema del controllo preventivo

I principi che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno della Fondazione, con particolare riferimento alle Attività Sensibili delineate dal Modello e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- **chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità** dei soggetti che partecipano all'attuazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- **segregazione dei compiti** tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);



• **verificabilità e documentabilità delle operazioni ex-post:** le attività rilevanti (soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;


• **identificazione di controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali e automatici:** devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello.

Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle attività sensibili caratterizzate da un profilo di rischio di commissione dei Reati più elevato.

Le componenti del sistema di controllo preventivo che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi:

- sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
  - sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
  - sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
  - sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza edell'insorgere di situazioni di criticità;
  - sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;
  - sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;
  - sistema di procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
  - sistema informativo e di applicativi informatici per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle attività sensibili, o a supporto delle stesse.
- Fatte salve le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rinvia alla parte speciale per





quanto concerne invece alle procedure aventi caratteristiche specifiche per ciascuna attività sensibile.

## 2.6 Il sistema sanzionatorio

La violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito.

In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato o di un illecito amministrativo, la valutazione dei comportamenti in contrasto con il Modello effettuata dalla Fondazione, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.


In particolare:

a) per quanto riguarda i *lavoratori dipendenti*, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto;






- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe; omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello.

b) Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di *dirigenti*, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti, con riferimento specifico al CCNL Dirigenti Industria.

c) Per quanto riguarda i *collaboratori, i consulenti, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari* con la Fondazione, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione.



- d) Con riferimento componenti del consiglio di amministrazione gli organi sociali competenti adotteranno di volta in volta le misure di tutela più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.
- e) Con riferimento all'Organo di Vigilanza e Controllo, varrà quanto previsto al punto c) che precede.

## 2.6 L'Organo di vigilanza e controllo

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6, comma primo, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001 - prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Tale organismo, inoltre, deve avere, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia ed indipendenza, fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo;
- b) professionalità, ovvero possedere competenze specifiche in tema di attività ispettive, di controllo e di consulenza, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa della Fondazione;
- c) continuità d'azione, ovvero dedicarsi costantemente ed a tempo pieno alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento.

Pertanto l'OdV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;



- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con i vertici societari.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 ed in considerazione delle dimensioni e caratteristiche della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di istituire un organismo monocratico, tenuto conto dei requisiti professionali e personali dallo stesso posseduti.

#### Requisiti richiesti per il componente dell'Organo di Vigilanza


Il componente dell'Organo di Vigilanza e Controllo deve possedere requisiti di onorabilità - analoghi a quelli degli amministratori delle società - e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e non deve avere, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi all'interno della Fondazione.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Presidente della Fondazione sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'Organo di Vigilanza e Controllo resterà in carica.

Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

Costituisce, inoltre, causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa del componente dell'Organo di Vigilanza e Controllo la sentenza di condanna (o di patteggiamento) divenuta irrevocabile, la condizione giuridica di interdetto inabilitato o fallito.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si



verificasse una delle predette situazioni, e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione, a darne immediata comunicazione all'organo amministrativo onde consentire la sostituzione nell'incarico.


L'eventuale revoca del componente dell'Organo di Vigilanza e Controllo è di competenza del Consiglio di Amministrazione che, in caso di revoca o decadenza, provvede tempestivamente e senza indugio alla sostituzione ed alla ricostituzione dell'organo revocato, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

### Compiti ed attribuzioni

Nello svolgimento della sua attività, l'Organo di Vigilanza e Controllo può avvalersi - laddove necessario - del supporto di altre funzioni aziendali ovvero di consulenze specialistiche esterne, nei limiti della effettiva necessità e delle disponibilità finanziarie.

L'Organo di Vigilanza e Controllo svolge i compiti qui di seguito, in via esemplificativa, indicati:

- 1) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze ed i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi, per l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari;
- 2) vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
- 3) garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- 4) vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative o legate alla realtà aziendale;
- 5) acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere alle proprie responsabilità;



- 6) verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- 7) verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello nonché del livello di conoscenza dello stesso, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni pervenute.

Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, chiedere l'intervento dell'organismo per la risoluzione di specifiche problematiche interpretative e per l'analisi in comune delle risultanze delle attività svolte.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'Organo di Vigilanza e Controllo può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello.

L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni della Fondazioni competenti l'opportunità che si proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate, all'Organo di Vigilanza e Controllo è attribuito annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, che verrà aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte, con piena autonomia economica e gestionale.

L'Organismo, infine, è dotato annualmente di un ulteriore budget, da gestirsi in piena autonomia, da utilizzarsi nel caso lo stesso avesse necessità di assistenza tecnica specifica per l'espletamento della propria attività (ad es. revisori, tecnici informatici).

Le spese a valere sul budget finanziario dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono rendicontate.



### Flussi informativi verso gli organi sociali

Con riferimento all'attività di *reporting* periodica nei confronti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Vigilanza e Controllo relaziona in merito all'attuazione del Modello ed all'esito delle verifiche svolte e alle iniziative intraprese.

L'Organo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

### Flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza e Controllo

L'articolo 6, comma 2, lettera d, del Decreto, individua, tra le "esigenze alle quali deve rispondere" un modello organizzativo, l'esplicita previsione da parte di quest'ultimo di "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza" del modello stesso.

Detti obblighi informativi rappresentano, evidentemente, uno strumento essenziale per agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attuazione, l'osservanza e l'adeguatezza del Modello nonché, laddove siano stati commessi dei reati, dell'attività di accertamento a posteriori delle cause che ne hanno reso possibile la commissione.

Sono tenuti all'osservanza di tali obblighi di informazione i componenti dell'organo amministrativo, i dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori della Fondazione e, comunque, tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello.

La comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni avviene tramite posta elettronica presso la casella di posta elettronica preventivamente indicata.

Qualora l'accesso al sistema informatico non sia possibile o non sia disponibile, la segnalazione può avvenire tramite posta interna indirizzata al componente dell'Organismo di Vigilanza ovvero direttamente presso l'indirizzo dello studio professionale dell'organo.




Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza non solo quanto indicato nell'ambito nelle singole procedure, ma anche quanto specificamente prescritto dallo stesso Organismo di Vigilanza.

I Destinatari inoltre, oltre a quanto previsto nel Modello stesso e nelle singole procedure ed a quanto prescritto dall'Organismo di Vigilanza, devono comunicare a quest'ultimo:

- i procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello o dei protocolli aziendali dallo stesso richiamati e dell'applicazione di eventuali sanzioni;
- i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al D. lgs. 231/2001, che riguardino direttamente o indirettamente la Fondazione;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli organi della Fondazione in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal predetto Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Fondazione;
- le violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- le condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, dei reati di cui al Decreto;
- ogni altra circostanza, inerente l'attività aziendale, che esponga la Fondazione al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Fondazione, di uno dei reati previsti dal Decreto.

I soggetti tenuti ad effettuare le predette segnalazioni possono, inoltre, trasmettere all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza ed all'aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni può, anche in via generale, richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione, anche periodica, di informazioni e documenti, fissandone le relative modalità.



L'organo amministrativo è tenuto a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, al suo funzionamento e alla sua corretta attuazione.

I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili interessati dalle attività sensibili, come individuati nei protocolli di prevenzione.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'Organismo di Vigilanza viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantire l'integrità e la riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione. e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati ed ascoltando quest'ultimo, ove ritenuto opportuno.


Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni di cui al sistema disciplinare del Modello organizzativo.

## **2.8 Informazione e formazione**

Ai fini dell'efficacia del Modello è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole dicondotta da parte sia delle risorse già presenti nella Fondazione, sia di quelle chene entreranno a far parte in futuro, così come di ogni altro Destinatario, con differente grado diapprofondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nelle Attività Sensibili.

Conriferimento ai Destinatari non appartenenti alla Fondazione (Fornitori, Appaltatori, Consulenti, lavoratorisomministrati, agenti etc.), identificherà le tipologie di rapporti





giuridici ai quali eventualmente applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello.

In ogni caso, nei contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono essere previste apposite clausole che indichino responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e nel presente Modello della Fondazione.

La formazione costituisce poi strumento essenziale al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico.

La formazione dei Destinatari ai fini dell'attuazione del Modello è di responsabilità del Consiglio di Amministrazione che individua le risorse interne od esterne alla Fondazione cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo; al Modello adottato dalla Fondazione; all'applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

## **2.9 Criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello**

Gli aggiornamenti del Modello ed il suo adeguamento sono conseguenza di:

- modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- notizie di tentativi o di commissione dei reati considerati dal Modello;
- notizie di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal Modello;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;



LUCANA  
FILM COMMISSION

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Modello deve essere sottoposto a revisione tutte le volte che intervengano modifiche legislative che necessitino un tempestivo intervento di modifica.



## PARTE SPECIALE

### 1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione, astrattamente configurabili nella realtà della Fondazione;
- identificazione delle attività della Fondazione a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili);
- delineazione dei *principi generali e regole di condotta* applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione di mezzi di tutela specifici al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

#### 1.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione:

- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 bis. c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Fondazione ottenga correttamente contributi o finanziamenti da parti di amministrazioni pubbliche ma non li destini alle finalità per cui sono stati erogati;
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si caratterizza per il fatto di aver ottenuto l'erogazione di un



finanziamento o di un prestito in modo fraudolento. In particolare si tratta della presentazione di documenti falsi oppure di omissione di informazioni dovute;


- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Fondazione prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di in denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Fondazione dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, ritardare, per avere omissso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

- **Traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura quando un rappresentante o dipendente della Fondazione, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (art. 320 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio dei poteri e delle funzioni o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un incaricato di Pubblico Servizio.

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Fondazione offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.



-**Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Fondazione corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Fondazione o un soggetto terzo.

- **Concussione (art. 317 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.


-**Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Fondazione, attraverso artifici o raggiri, induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto e cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.

-**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Fondazione, attraverso artifici o raggiri, induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

-**Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente della Fondazione, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto per la Fondazione arrecando danno a terzi appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

-**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Fondazione commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).

- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Fondazione abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro



Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.

– **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Fondazione abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.

– **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il reato si configura nei confronti anche dell'indotto.

## 1.2 Attività Sensibili

La Fondazione ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- *Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici;*
- *Assegnazione di contributi di sostegno al cinema;*
- *Verifica dei requisiti del bando;*
- *Gestione dei rapporti con la PA nell'ambito delle visite ispettive;*
- *Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia di amministrazione/assunzione del personale, ivi inclusa la gestione di eventuali accertamenti/ispezioni;*



- *Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
- *progetti finanziati;*
- *Approvvigionamento di beni e servizi;*
- *Gestione appalti e sub-appalti;*
- *Assegnazione e gestione di incarichi per servizi o consulenze esterne;*
- *Gestione dei flussi monetari e finanziari – pagamenti;*
- *Gestione della fatturazione attiva e del credito;*
- *Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente*

Eventuali ulteriori Attività Sensibili potranno essere identificate e segnalate dall'Organismo di Vigilanza della Società, al Consiglio di Amministrazione della Società affinché provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

### **1.3 Principi generali e regole di condotta**

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

E' fatto espresso **divieto** a carico dei Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e negli altri documenti di Politica Aziendale o comunque con le procedure e policy aziendali;




- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo per i Destinatari è assolutamente vietato:


- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità a pubblici ufficiali italiani ed esteri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o secondo quanto stabilito dal codice di etico aziendale;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nelle procedure aziendali;
- effettuare pagamenti in contanti di importo rilevante e superiore al limite posto dalla normativa di volta in volta vigente;
- riconoscere compensi in favore dei partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare della ricompensa in relazione alle prassi di mercato accettate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di creare un vantaggio economico o competitivo per l'aggiudicazione di contratti;
- destinare e/o utilizzare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o esteri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati o con modalità diverse da quelle previste;
- utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;

Ai fini dell'attuazione dei suddetti divieti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:






- tutti gli esponenti della Fondazione dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Fondazione;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dalle Attività Sensibili;
- sono previste procedure/policy/linee guida che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nelle Attività Sensibili ed ai quali tali soggetti devono attenersi;
- la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni competenti, in coerenza con il sistema organizzativo. In particolare, i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili, devono essere definiti da job descriptions, direttive organizzative interne, ordini di servizio, deleghe o procure che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle Attività Sensibili, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati;
- tutti coloro che, diversamente Presidente, materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Fondazione devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Fondazione stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne ovvero in un contratto di consulenza o di collaborazione commerciale);
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa;
- tutti gli esponenti della Fondazione che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto della Fondazione, con organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure/policy aziendali, applicabili alle Attività Sensibili;



- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- qualora si utilizzino supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia attivi che passivi, deve sussistere coincidenza tra chi esegue una prestazione e il beneficiario del pagamento;
- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati dei Terzi, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- ai Destinatari è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;




- è fatto obbligo di documentare, tracciare e rendicontare tutti i rapporti con i pubblici ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio e con enti/autorità pubblici in genere;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale concluso evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto;
- devono essere segnalati tempestivamente all'OdV con nota scritta situazioni di conflitto di interesse anche potenziale (in particolare, il soggetto che si trovi in tale situazione deve astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto), nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure/policy e linee guida interne e, in generale, qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere sottoposte all'attenzione dell'OdV;
- la Fondazione deve garantire il costante aggiornamento dei Destinatari sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento per lo svolgimento delle Attività Sensibili;
- è vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore;
- tutti coloro che agiscono nell'interesse della Fondazione devono ispirare il proprio operato al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza e all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la P.A. ed in particolare la legge 6 novembre 2012 n. 190 ed il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;



- nei processi d'acquisto, è vietato favorire fornitori eventualmente indicati da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio in cambio di vantaggi per la Fondazione;
- è vietato promettere o fornire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro parenti ed affini servizi di utilità personale;
- è vietato riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che riguarda la gestione dell'attività sanitaria svolta;
- Il Destinatario che dovesse ricevere indicazioni di operare in violazione dei termini sopra esposti è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza previa sospensione di ogni rapporto.

Qualora sia previsto il coinvolgimento dei **Terzi** nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Terzi deve avvenire sulla base di criteri di serietà, professionalità, onorabilità e competenza del terzo e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- tale scelta deve innanzitutto essere orientata secondo criteri che tengano conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello ed al Codice Etico;
- i Terzi dovranno prendere visione del Codice Etico ed impegnarsi al rispetto, secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la facoltà di risoluzione del contratto/accordo stipulato tra gli stessi e la Fondazione, per l'ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico;
- i contratti con i Terzi devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni



economiche concordate), e devono essere proposti, verificati e approvati dai soggetti della Fondazione muniti degli appositi poteri di firma;

- l'attività prestata dai Terzi, nell'ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione resa.

#### **1.4 Mezzi di tutela specifici**

L'elenco delle misure preventive che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment, costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.


## **2. I REATI SOCIETARI**

La presente Parte Speciale, relativa ai reati societari, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati societari e tributari, astrattamente configurabili nella realtà della Fondazione;
- identificazione delle attività aziendali della Fondazione a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili);
- delineazione dei *principi generali e regole di condotta* applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione di mezzi tutela specifici al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari.

### **2.1 Le fattispecie di reati societari (art. 25ter del Decreto)**

Tra i reati societari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:



- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabilisocietari, i sindaci, i liquidatori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di trarre ingiusto profitto, consapevolmente espongono nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)** – Tale reato ricorre qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od altri organi di controllo, cagionando un danno ai soci.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino



fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

– **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si può configurare qualora un esponente della Società dia o prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un'altra società, affinché questi compia od ometta atti (ad es. effettui una rilevante consulenza in favore della Società per un corrispettivo irrisorio), in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, con un vantaggio per la Società.

– **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.


– **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)** Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

## 2.2 Attività Sensibili

Attraverso un'attività di Control & Risk Self Assessment, la Fondazione ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari.

- *Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
- *Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori;*





- *Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione;*
- *Operazioni relative al capitale sociale: gestione di conferimenti, dei beni sociali, degli utili edelle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.*
- *Gestione del ciclo passivo;*
- *Gestione acquisti ed approvvigionamenti;*

Inoltre, con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), introdotto tra i reati societari di cui all'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n.190/2012, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili nell'ambito delle quali si potrebbero configurare, anche in via strumentale, le premesse e le condizioni per la commissione del reato in questione:

- *Approvvigionamento di beni e servizi;*
- *Gestione appalti e sub-appalti*
- *Assegnazione e gestione di incarichi perservizi e consulenze esterne;*
- *Gestione dei flussi monetari e finanziari – pagamenti;*
- *Gestione della fatturazione attiva e del credito;*
- *Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente.*


### **2.3 Principi generali e regole di condotta**

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello ed ai protocolli specifici, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari.

E' espressamente vietato ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;






- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

All'uopo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- all'organo amministrativo è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- all'organo amministrativo è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti obblighi:

- le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali previste in materia di contabilità, affinché le medesime forniscano una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale – finanziaria e dell'attività di gestione;
- tutti i dati e le informazioni devono essere trasmesse attraverso un sistema contabile che consenta la tracciabilità e ricostruibilità dei singoli passaggi nonché l'identificazione dei responsabili che inseriscono i dati nel sistema e deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale;
- occorre osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico



informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovrapproduzione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";

- per quanto riguarda la stima delle poste contabili, i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta all'amministratore e agli organi di controllo e revisione, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Fondazione, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;


- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere



distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari o su titoli non quotati in mercati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari o di titoli non quotati in mercati regolamentati. La Fondazione si impegna in proposito: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) a organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) ad adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti;

- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari (con particolare riferimento agli organi sociali ed ai loro componenti, nonché ai dipendenti) devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative



(attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);

- inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Fondazione in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione; attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Fondazione;


- sottoporre all'attenzione dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne che devono essere sottoposte all'attenzione dell'OdV.

Inoltre, la Legge 190/2012, entrata in vigore il 28 Novembre 2012, ha introdotto, all'art. 25-ter, lett.s-bis, D.Lgs. 231/01, il reato presupposto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).


Al fine di evitare la commissione del reato di corruzione tra privati, i Destinatari del Modello dovranno, in linea generale:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie prevista dal suddetto reato;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato di corruzione tra privati, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente diventare fattispecie di tale reato;
- rispettare ed applicare i principi e le disposizioni previsti nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure/policy/linee guida della Fondazione.

Nello specifico, i Destinatari dovranno astenersi dal:



- compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti della Fondazione (siano esse Fornitori, Consulenti, Appaltatori, altri clienti, ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati; offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o altri terzi, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per la Fondazione. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali del sistema di autorizzazioni ivi previsto, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso o omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarre indebito vantaggio;
- accettare omaggi, regali o altri benefici che possano influenzare la loro indipendenza di giudizio o che possano compromettere la reputazione della Fondazione. A tal fine, ogni Destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con quelli della Fondazione attenendosi alle procedure aziendali e ai sistemi di autorizzazione ivi previsti;
- riconoscere, in favore dei Terzi e/o altri soggetti esterni alla Fondazione e loro dipendenti/collaboratori, compensi, *bonus*, incentivi a vario titolo che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico/attività da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.



Ai fini dell'attuazione dei suddetti divieti, i Destinatari dovranno rispettare le **prescrizioni** di seguitoriportate:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali che partecipano alle attività di cui alleAttività Sensibili a potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati devono essere chiari e definitinei documenti organizzativi interni;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggettidifferenti nello svolgimento delle principali attività previste da ciascuna Attività Sensibile;
- nessuna pratica discutibile o illecita può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fattoche essa è “consuetudinaria” nel settore nel quale la Fondazioneopera. Nessunaprestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solocompromettendo gli standard etici della Fondazione;
- tutti i dipendenti della Fondazione coinvolti nelleAttività Sensibili sono tenuti a rispettare le procedure/policy/linee guida aziendali applicabilialle attività svolte nell'ambito delle Attività Sensibili;
- la documentazione prodotta deve essere archiviata in maniera sia elettronica sia cartacea da parte delle funzioni aziendali coinvolte.

Valgono a tal fine come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alla Parte Speciale-“Reati contro la Pubblica Amministrazione”

Nello specifico, qualora sia previsto il coinvolgimento dei Terzi nell'ambito delle Attività Sensibili elencate al paragrafo 2.2, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 1.3. della Parte Speciale “1 – Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

## **2.4 Mezzi di tutela specifici**

L'elenco delle misure preventive che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment, costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.



### **3 - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.**

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:


- illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, astrattamente configurabili nella realtà della Fondazione;
- identificazione delle attività aziendali della Fondazione a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili);
- delineazione dei *principi generali e regole di condotta* applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- delineazione di mezzi di tutela specifici al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

#### **3.1 Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 250 bis del Decreto)**

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società sono:

**Ricettazione (art. 648 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Ad esempio qualora un incaricato di selezionare i fornitori e acquistare beni per la Società, acquisti un bene sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società.





**Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora un incaricato degli acquisti per la Fondazione, versi quale corrispettivo ad un fornitore somma di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dipendente acquisti per la società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale capitale aziendale equindi nell'attività economica della società.

**Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)** - tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.


### 3.2 Attività Sensibili

In linea generale i reati in questione appaiono non direttamente riferibili all'attività istituzionale tipica svolta dalla Fondazione.

Tuttavia, attraverso un'attività di Control & Risk Self Assessment, la Fondazione ha individuato le Attività Sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi – anche se in via solamente ipotetica - alcuni dei reati in oggetto:

- *Selezione e gestione dei rapporti con società esterne e consulenti*
- *Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione*
- *Operazioni relative al capitale sociale*
- *Approvvigionamento di beni e servizi*





- *Gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, etc.)*
- *Gestione dei flussi monetari e finanziari – pagamenti*
- *Gestione della fatturazione attiva e del credito*
- *Gestione della fiscalità*


Con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., la Fondazione ha privilegiato un approccio prudentiale, volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili anche ai reati presupposto dell'autoriciclaggio – cioè quei delitti non colposi (di seguito anche “reati fonte”) da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente “autoriciclati” da parte dello stesso autore – che possano essere commessi nell'ambito delle attività della Fondazione stessa.

L'autoriciclaggio può avere pertanto ad oggetto sia i proventi di reati dolosi già inseriti nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 (ad es. reati societari), sia i proventi di reati estranei al “catalogo 231”. Con riferimento a questi ultimi, stante l'importanza che il processo di gestione degli adempimenti fiscali riveste all'interno della Fondazione, si è ritenuto di definire i principi di controllo a presidio dei reati tributari (che di recente sono stati inseriti nel novero dei delitti presupposti capaci di integrare una responsabilità ex d. Lgs. 231/2001 e per la cui trattazione si rinvia alla parte speciale dedicata loro), in quanto considerati possibili generatori di proventi strumentali per la successiva commissione del reato di autoriciclaggio.

Inoltre, con riferimento a quelle fattispecie di reato non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e che potrebbero potenzialmente costituire “reati fonte” del delitto di autoriciclaggio, le stesse vengono già prese in considerazione nell'analisi dei rischi effettuata per le singole Parti Speciali ed i reati nelle stesse ricomprese.

### **3.3 Principi generali e regole di condotta**

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che - unitamente ai principi definiti nella Parte Generale del Modello ed ai protocolli




specifici sanciti nel paragrafo 3.4 - dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- non si devono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, al traffico della droga, all'usura;
- ci si deve ispirare a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Fondazione ha rapporti di natura finanziaria, commerciale o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- si deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi del Codice Etico e delle procedure/policy aziendali interne, con particolare riferimento alle attività



finalizzate alla gestione anagrafica dei Terzi, ed in generale nell'intrattenere rapporti con altri soggetti esterni alla Fondazione, anche stranieri;

- si deve assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi, conservando la documentazione a supporto e adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Fondazione;
- si deve segnalare ai responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio;
- Gli esponenti aziendali coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure/policy vigenti.

A tal fine, valgono come presidio anche le prescrizioni introdotte nelle altre Parti Speciali del Modello, con particolare - ma non esclusivo - riferimento alla "Parte Speciale 1 - Reati contro la Pubblica Amministrazione" e "alla Parte Speciale 2 – Reati Societari".

Nello specifico, qualora sia previsto il coinvolgimento dei Terzi nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. 1.3 della Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" ed al par. 2.3 della Parte Speciale "Reati Societari".

### **3.4 Mezzi di tutela specifici**

L'elenco delle misure preventive che hanno effetto di evitare che i reati indicati in questo capitolo vengano commessi è riportato nella Matrice Risk Assessment, costantemente aggiornata sia in termini di inserimento di nuove procedure (e loro revisione), sia in termini di valutazione del grado di rischio.